Allegato A1

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE, DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DELLA “CASA AL GELSO” A BAGNAROLA DI CESENATICO*.***

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

L’anno duemilaventitre, addì……….del mese di ………., in Cesenatico presso la residenza municipale in via M. Moretti 3/5

**fra**

il **Comune di Cesenatico** (di seguito Ente Locale), P.IVA/C.F. 00220600407, rappresentato dal dott. Ugo Castelli nato a ….. il ….. il quale agisce esclusivamente nell’interesse del Comune di Cesenatico, con sede municipale in Cesenatico via M. Moretti 3/5, in qualità di Dirigente del Settore \_\_,

**e**

…….;

**Premesso che**

* il Comune di Cesenatico ha inteso individuare un soggetto del Terzo settore per l’attivazione di un partenariato ai fini della co-progettazione di servizi alla comunità nei locali siti in frazione Bagnarola, in Via Almerici n.8, così come previsto dall’art. 55 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni ;
* a seguito della pubblicazione di specifico Avviso pubblico per la selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione (approvato con determinazione dirigenziale n. 1222 del 02/11/2023) si è dato seguito all’individuazione del soggetto partner, con il quale definire il progetto definitivo;
* è stato terminato il lavoro del Tavolo di co-progettazione per la redazione del progetto definitivo contenente gli aspetti esecutivi, tra i quali in particolare:
* A) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
* B) definizione degli elementi e delle caratteristiche di ottimizzazione, innovatività e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;
* C) definizione puntuale delle attività previste e dell’allocazione delle risorse umane e finanziarie, messe a disposizione dal co-progettante;
* D) definizione dell’organizzazione dei servizi proposti;
* E) definizione dei contenuti della convenzione;

si conviene quanto segue:

**Art. 1 – Oggetto**

1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi descritti nel Documento Progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica, elaborati nella Proposta Progettuale, positivamente valutata dalla Commissione e successivamente declinata, all’interno del Tavolo di co-progettazione, nel Progetto Definitivo.

2. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

3. L’Ente Attuatore Parte (di seguito EAP), con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Cesenatico siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

4. In ragione di quanto precede, l’EAP assume l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell’intervento, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

**Art. 2 – Durata**

Al fine di dare continuità al progetto da co-progettare, il progetto si intende di durata quinquennale con facoltà di rinnovo per uguale, minore o maggiore durata nel rispetto della proposta progettuale approvata.

**Art. 3 – Risorse dell’ente**

Il Comune coopera al progetto mettendo a disposizione gratuitamente i locali siti nella frazione di Bagnarola, via Almerici n. 8.

Il Comune assicura inoltre la possibilità per il futuro gestore di autorizzare n. ---- serate mensili di somministrazione di cibi e bevande al pubblico, previa messa in sicurezza del locale cucina e comunicazione/autorizzazione agli uffici competenti.

**Art. 4 – Risorse umane adibite all’attività di progetto**

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività del progetto, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall’EAP, e avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l’EAP stesso.

2. Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

3. Il Responsabile – coordinatore di progetto, come individuato nell’ambito della procedura di co-progettazione – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – sarà il referente per i rapporti con il Comune di Cesenatico, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

5. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Cesenatico, restando quindi ad esclusivo carico dell’EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.

6. Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Cesenatico con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

7. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

**Art. 5 – Oneri a carico del proponente**

Oltre a tutti gli oneri derivanti dalla gestione del servizio (personale, assicurazioni), rimangono a carico del proponente la manutenzione ordinaria dei locali e i costi relativi alle utenze.

Saranno in particolare a carico degli assegnatari:

* tutte le spese inerenti la stipulazione della convenzione (bolli, spese di registrazione in caso d'uso, ecc.) per l'assegnazione dei locali;
* l’uso e la gestione degli spazi secondo le modalità e finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e la restituzione degli spazi stessi al Comune di Cesenatico alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
* il divieto di cessione a terzi degli spazi in uso, nemmeno a titolo gratuito, salvo che per lo svolgimento delle attività previste dal presente avviso, previa autorizzazione del Comune;
* la vigilanza ed il mantenimento in buone condizioni dei locali;
* l’effettuazione della manutenzione ordinaria dei locali assegnati e la manutenzione ordinaria dell’area cortilizia. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
* la pulizia dei locali assegnati;
* l’intestazione delle utenze.

**Art. 6 – Oneri a carico del Comune**

Sono a carico del Comune di Cesenatico gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali. Ai fini della corretta identificazione egli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia).

In particolare: per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Gli interventi di miglioria di natura edilizia dovranno rispettare i criteri previsti dalla Scheda n. 102 dell’elaborato "*N2.Eu.2* *- Edifici storici diffusi nel territorio urbano*" del PUG vigente. Gli interventi dovranno rientrare nella tipologia del restauro e risanamento conservativo.

**Art. 7 – Procedura di co-progettazione aperta**

1. Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, il Comune di Cesenatico e l’EAP si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l’intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti a cadenza periodica, o frequenza temporale definita in sede di co-progettazione.

2. Il Comune di Cesenatico si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto attuatore la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione, con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.

**Art. 8 – Assicurazioni**

1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Cesenatico, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

2. Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Cesenatico è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, …. «…………………………………………» ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- n………… del………………….rilasciata da………………………per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € \_\_\_\_\_\_ per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune di Cesenatico è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

4. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.

**Art. 9 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l’EAP ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa, in favore del Comune di Cesenatico come segue:

polizza \_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_\_\_.

La garanzia di cui sopra costituita nelle forme previste dall’art. 103 del Codice dei contratti richiamato in analogia e per quanto applicabile, ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata di realizzazione del progetto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del progetto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del progetto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’EAP. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione*.*

4. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali di cui alla presente convenzione.

**Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Attuatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Attuatore non potrà, tra l’altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

4. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nella determinazione ANAC 3 maggio 2017, n. 556. 8.

**Art. 11 – Divieto di cessione**

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l’immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Cesenatico. L’esecuzione delle azioni è in capo alla sola co-progettante, salvo per le attività derivanti da rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale e approvate in sede di documento progettuale definitivo.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’EAP assume l’impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Cesenatico le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

**Art. 12 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione**

1. Il Comune di Cesenatico assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall’EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell’EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

2. Il Comune di Cesenatico è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall’Ente Attuatore Partner.

3. A tale proposito, l’Ente Attuatore Partner, con cadenza …………….., procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Cesenatico possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

4. La rendicontazione, per le finalità dell’art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa.

5. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l’Ente Attuatore Partner presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione tecnica conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte.

6. Saranno ammesse a rendicontazione le spese sostenute dall’EAP, a seguito di presentazione di consuntivo dell’attività svolta, nell’intesa che il contributo comunale è commisurato a soli bimbi residenti nel Comune di Cesenatico e coprirà le sole spese fino al pareggio di bilancio per il numero di bimbi presenti.

**Art. 13 – Inadempienze e penali**

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Cesenatico si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l’EAP potrà produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d’immagine provocato al Comune di Cesenatico, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. La penale potrà essere applicata tramite decurtazione sulle quote di rimborso del progetto previste nella presente Convenzione secondo i seguenti criteri: -per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 100,00 a max € 1.000/00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, nell’Avviso pubblicato, per quanto riguarda il Comune di Cesenatico, e nella domanda di partecipazione, da parte dell’EAP.

**Art. 14 – Risoluzione della convenzione**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell’EAP, il Comune di Cesenatico liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell’EAP;

messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell’EAP;

interruzione non motivata delle attività;

difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;

qualora l’EAP si renda colpevole di frode;

violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile;

inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all’importo del contributo;

3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione del Comune di Cesenatico, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

4. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee. Al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

**Art. 15 – Trattamento dei dati personali – nomina a Responsabile del trattamento**

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

2. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, si nomina, in nome del Comune di Cesenatico, titolare del trattamento dei dati, ……. \_\_\_\_\_\_\_ quale Responsabile del trattamento dei dati, con la descrizione dettagliata dei compiti ed oneri ai quali sarà tenuta in virtù di tale ruolo per tutta la durata del contratto.

In particolare, i trattamenti del presente contratto sono:

|  |
| --- |
| **Trattamento** |
| Attività relative alla gestione di servizi alla comunità nei locali di Via Almerici n. 8, Bagnarola di Cesenatico  |

Il responsabile è vincolato al rispetto di quanto di seguito previsto:

|  |
| --- |
| **Informazioni** |
| **Tipo Finalità** | Gestione di servizi rivolti alle famiglie, all’infanzia e alla terza età |
| **Durata del Trattamento** | La durata del trattamento corrisponde alla durata prevista dalla presente convenzione. |
| **Natura del trattamento** | Il trattamento potrà essere svolto sia in forma automatizzata che in forma non automatizzata. |
| **Dati trattati** | Dati personali, dati sensibili, dati giudiziari. |
| **Categoria Interessati** | Minori iscritti ai servizio educativi integrativi erogati e genitori richiedenti il servizio |

Il **Responsabile del trattamento** si impegna:

* a trattare i dati solo per la finalità sopra specificata e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
* a mettere in atto misure tecniche e organizzative coerenti con i principi del Regolamento Europeo GDPR sulla protezione dei dati;
* a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. In caso di autorizzazione l’ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell’esecuzione da parte dell’altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi;
* a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o hanno assunto un adeguato obbligo legale di riservatezza;
* ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
* ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi in caso di violazione dei dati personali e di valutazione d’impatto. In particolare, in caso di violazione dei dati personali in oggetto notificare tempestivamente la violazione al Titolare del trattamento dopo esserne venuto a conoscenza ed accompagnare tale notifica da ogni documentazione necessaria da poter permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare tale violazione all’autorità Garante per la protezione dei dati personali;
* a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che derivano dal presente atto;
* a riconsegnare al titolare del trattamento al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento in questione, o in caso di risoluzione del contratto, i dati a carattere personale raccolti per l’espletamento del servizio nonché a cancellare le copie esistenti salvo obblighi di conservazione previsti dalla normativa di legge.

Il **Titolare del trattamento** si impegna a comunicare al responsabile del trattamento i dati personali relativi all’oggetto del contratto.

**Art. 16 – Rinvii normativi**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

**Art. 17 – Controversie**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Forlì.

**Art. 18 – Registrazione**

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso con oneri e spese a carico dell’EAP.

**Art. 19 – Allegati**

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegato 1 - Determina di conclusione del procedimento.

Allegato 2 - Progetto Definitivo come risultante da tavolo di co-progettazione.

Allegato 3 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Allegato 4 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cesenatico.